

BANDO
PER IL RIMBORSO DEL CANONE DI LOCAZIONE
AGLI STUDENTI UNIVERSITARI
ANNO 2020

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 1.03.2021
Approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n. 175 del 30.03.2021

**PER IL RIMBORSO DEL CANONE DI LOCAZIONE
AGLI STUDENTI UNIVERSITARI
ANNO 2020**

**CAPO I
FINALITÀ E DESTINATARI**

Art. 1 – Finalità

Il contributo previsto dal presente bando costituisce un intervento straordinario, disposto in attuazione del decreto MUR n. 57 del 14 gennaio 2021, finalizzato al rimborso delle spese per i contratti di locazione stipulati dagli studenti universitari per la durata dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, sostenute per i canoni corrisposti nel periodo 1 febbraio 2020/ 31 dicembre 2020.

Art. 2 – Destinatari

Possono richiedere il contributo per il rimborso delle spese relative al canone di locazione di cui al presente bando gli studenti, iscritti per gli anni accademici: 2019/20 e/o 2020/21, ai corsi di livello universitario attivati da uno dei seguenti Istituti:

1. Università degli Studi di Cagliari;
2. Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. Conservatorio Statale di Musica di Cagliari;
5. Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Verbum”.

Per l'ammissione al rimborso i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

**CAPO II
REQUISITI PER L'ACCESSO**

Art. 3 – Requisiti di residenza

Vengono considerati fuori sede ai fini del presente bando gli studenti che abbiano stipulato un contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, regolarmente registrato, presso la sede universitaria relativa al corso di studi frequentato, in un comune diverso da quello di residenza, e siano in possesso di regolari ricevute di pagamento del canone di locazione, relative alla spesa sostenuta nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.

Art. 4-Requisiti di iscrizione

Gli interessati devono essere regolarmente iscritti ai corsi di livello universitario indicati all'art.1 del presente bando durante il periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. L'iscrizione sarà valutata con riferimento ai seguenti anni accademici e con riferimento ai canoni corrisposti durante i periodi sottoindicati:

- per l'A.A. 2019/20, per il rimborso dei canoni di locazione corrisposti dal 1 febbraio 2020 al 30 settembre 2020. Per gli studenti che hanno conseguito la laurea nel suddetto anno accademico in data successiva al 1 ottobre 2020, per il rimborso dei canoni corrisposti fino al conseguimento del titolo, e fino al 31 dicembre 2020;
- per l'A.A. 2020/21, per il rimborso dei canoni di locazione corrisposti dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

Ai fini del riconoscimento del beneficio sarà valutata esclusivamente la carriera attiva durante il periodo di corresponsione dei canoni di locazione dei quali l'interessato ha richiesto il rimborso.

Art. 5 Requisiti economici

Possono accedere al rimborso delle spese per l'affitto gli studenti che hanno un indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEE 2021) del nucleo familiare non superiore a 15.000,00 euro, risultante dall'attestazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza del bando, pena l'esclusione. Gli interessati potranno avvalersi a tal fine dell'ISEE corrente.

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi della vigente normativa¹, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

5.1 Definizione di nucleo familiare ai fini ISEE e di studente indipendente

Il nucleo familiare del dichiarante è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, ma lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente con essi, ai sensi dell'art. 8 del DPCM n. 159/2013.

Lo status di studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro (complessivi per ciascun anno), con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

¹Regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, D.M. 7 novembre 2014; D.M. 138 del 13 aprile 2017, D. Lgs. 15 settembre 2017 n. 147 e D. L. 28 gennaio 2019 n.4, convertito con L. 28 marzo 2019 n. 26.

Qualora non sussistano entrambi i requisiti sopra elencati, il nucleo familiare del richiedente è integrato con il nucleo familiare d'origine, ed i redditi si sommano ai fini del calcolo dell'ISEE, pertanto dovranno essere indicati nell'attestazione ISEE anche i redditi percepiti dai componenti del suddetto nucleo familiare.

Per la composizione del nucleo familiare degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca si rinvia al dettato dell'art. 8 comma 4 del succitato DPCM n.159/2013.

Lo studente coniugato che non abbia una adeguata capacità di reddito personale, può essere considerato indipendente qualora il suo reddito, sommato al reddito del coniuge, non sia inferiore a 6.500 euro annui, e venga soddisfatto anche il requisito della residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, altrimenti lo studente dovrà indicare nell'attestazione ISEE anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia d'origine.

5.2 Casi di nucleo familiare composto dal solo studente

Costituiscono nucleo familiare a sé stante² le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili.

Lo studente che non ha i requisiti per essere considerato indipendente ai sensi del precedente punto 4.1, può presentare comunque un'attestazione ISEE relativa alla sua condizione economica qualora sia orfano di entrambi i genitori.

5.3 Studenti stranieri

Per gli studenti stranieri, la condizione economica è valutata sulla base della documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Nel caso di concrete difficoltà riscontrate nel Paese d'origine, il rilascio della documentazione prevista potrà essere richiesto alle rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia. Il documento potrà essere legalizzato presso l'Ufficio Legalizzazioni della Prefettura.

Gli indicatori reddituali saranno calcolati sulla base dei redditi percepiti nel 2019 da ciascun componente del nucleo familiare e del 20% dei patrimoni posseduti al 31 dicembre 2019, al tasso di cambio medio delle valute estere.

I beni immobili posseduti alla data del 31 dicembre 2019 saranno valutati solo nel caso di fabbricati, e considerati sulla base del valore convenzionale di euro 500,00 al metro quadrato.

A tal fine la documentazione deve indicare:

- la composizione del nucleo familiare;
- l'ammontare e la tipologia dei redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno 2019. Coloro che sono impossibilitati a produrre la documentazione relativa ai redditi dell'anno 2019 possono avvalersi della possibilità di presentare la documentazione relativa ai redditi percepiti nel 2020;
- l'ammontare e la tipologia dei patrimoni posseduti dal nucleo familiare nell'anno 2019.

² Art.3 della circolare INPS n.171 del 18/12/2014.

Per gli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri ed in via di sviluppo, come da D.M. n. 464 dell'11/06/2019 (3), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza Italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale⁴).

Gli studenti che percepiscono redditi in Italia o il cui nucleo familiare risiede o percepisce redditi in Italia devono attenersi a quanto previsto per i cittadini italiani.

Per gli studenti riconosciuti quali apolidi e rifugiati politici si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. Gli stessi dovranno caricare nel Portale dello Studente il certificato attestante la condizione di apolide o rifugiato politico o sottoposto a regime di protezione internazionale, rilasciato dal competente ufficio del Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite.

La condizione economica di detti studenti viene valutata secondo le modalità previste dall'art. 2 del bando per l'assegnazione di borse di studi e posti alloggio per il corrente anno accademico. Gli indicatori reddituali e patrimoniali, saranno calcolati in rapporto al parametro della scala di equivalenza determinato in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare.

Si ricorda che gli studenti stranieri con redditi prodotti all'estero dovranno richiedere, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di rimborso, il calcolo dell'ISEEU/ ISPEU parificato ai CAF convenzionati con l'ERSU, per la valutazione della condizione economica e patrimoniale sulla base della documentazione sopracitata, rivolgendosi ad uno dei seguenti centri autorizzati:

1. CAF ACLI con sede a Cagliari in viale Marconi n. 4 – Tel. 070 454180 – email: ersucagliari@acliservicesardegna.com.
2. CAF UCI, con sede a Cagliari in via Dante n. 178 – Tel. 070 5921726– email: caf.inteamcagliari@gmail.com.

CAPO III

PROCEDIMENTO

Art. 6- Documentazione necessaria per la partecipazione al bando

I richiedenti il rimborso, all'atto della presentazione della domanda, dovranno essere in possesso della documentazione indicata nel presente articolo, pena l'inammissibilità della domanda.

La documentazione indicata ai successivi punti 6.2 e 6.3, dovrà essere prodotta con le modalità indicate all'art. 8 del presente bando entro il termine del **14 maggio 2021 ore 13:00**.

³Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea Dem. Rep., Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

⁴ Art.13 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001

6.1 Attestazione ISEE

L'attestazione ISEE 2021 dovrà essere rilasciata con i criteri previsti dalla vigente normativa, e dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del bando.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, contenente i suddetti dati, può essere presentata ai Centri di assistenza fiscale (CAF) o in via telematica all'INPS sul sito www.inps.it nella sezione "Servizi on line", e dovrà risultare presentata entro il termine del **14 maggio 2021**, ore 13:00, **pena l'esclusione dal concorso**.

Si precisa che le Dichiarazioni Sostitutive Uniche rilasciate nel corso del 2020 sono valide fino al 31 dicembre 2020 e pertanto tutti gli studenti che richiedono il rimborso previsto dal presente bando (compresi coloro che hanno già presentato la richiesta di servizi on line per l'A.A. 2020/21 indicando gli estremi di una attestazione ISEE valida fino al 31 dicembre 2020), dovranno richiedere una nuova attestazione ISEE, che dovrà risultare in corso di validità alla data di scadenza del bando, e dovranno indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi della nuova attestazione.

L'utilizzo di una attestazione ISEE che non risponda a tutti i requisiti sotto indicati comporta l'esclusione dal beneficio:

- deve essere in corso di validità alla data di scadenza del presente bando, e pertanto rilasciata a seguito di Dichiarazione sostitutiva unica presentata nell'anno 2021;
- deve riportare la dicitura **"SI APPLICA ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO"**;
- non deve recare annotazioni relative a omissioni/difformità rilevate dall'Agenzia delle Entrate;

Qualora gli interessati, pur avendo presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, non siano ancora in possesso di quest'ultima all'atto della compilazione della domanda on line, in prossimità della scadenza del termine per la presentazione della domanda, potranno indicare nella domanda on line la data di presentazione della DSU.

6.2 Documentazione per il calcolo degli indicatori reddituali per gli studenti stranieri

Gli studenti stranieri dovranno essere in possesso della documentazione descritta al punto 5.3 per consentire la valutazione della condizione economica del nucleo familiare.

6.3 Contratto di locazione

Il richiedente dovrà essere in possesso di un contratto, o di più contratti di locazione a titolo oneroso, la cui durata comprenda anche parzialmente il periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, relativo ad un alloggio ubicato presso la sede del corso di laurea, in un comune diverso rispetto a quello di residenza del richiedente il rimborso.

Qualora lo studente sia in possesso di più contratti di locazione relativi a diversi periodi ricompresi nell'arco temporale 1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020, eventualmente stipulati anche con decorrenze non consecutive (*ad esempio: un contratto con scadenza 30 luglio, ed il successivo con decorrenza 1 ottobre*), i requisiti sotto indicati sono riferiti a tutti i contratti di locazione in essere nel suddetto arco temporale, e per i quali si richiede il rimborso dei canoni.

Il contratto dovrà essere intestato allo studente e relativo ad un immobile adibito ad uso abitativo. Il contratto potrà essere eventualmente intestato anche ad un genitore, purchè stipulato a favore dello studente.

Il contratto di locazione dovrà essere regolarmente registrato (anche in caso di rinnovo) presso l'Agenzia delle Entrate, tramite una delle modalità previste dalla normativa vigente. A seconda delle modalità di registrazione seguite, dovrà essere prodotta unitamente al contratto la documentazione di seguito indicata:

- a) registrazione cartacea presso l'Agenzia delle Entrate: copia del modello F23 relativo al pagamento dell'imposta di registro;
- b) registrazione per via telematica: copia del modulo di registrazione telematica, comprensiva dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro;
- c) registrazione con l'opzione della cedolare secca: estremi della registrazione, che potrà essere effettuata direttamente presso l'Agenzia delle Entrate o utilizzando il servizio telematico (in questo caso non è previsto il pagamento contestuale dell'imposta di registro).

N.B.: In caso di rinnovo o proroga del contratto, o di subentro nello stesso, anche in caso di contratto stipulato con l'opzione della cedolare secca, dovranno essere prodotti l'atto di rinnovo, proroga e subentro, e l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro (fatto salvo quanto previsto al precedente punto c). Il rinnovo del contratto alla scadenza contrattuale dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate anche se il contratto di locazione prevede il rinnovo automatico.

6.4 Ricevute di pagamento attestanti la spesa sostenuta per i canoni del contratto di locazione

Il richiedente dovrà essere in possesso delle ricevute di pagamento per le quali presenta la richiesta di rimborso, che attestino la spesa sostenuta per i canoni del contratto, o dei contratti di locazione nel periodo 1 febbraio 2020- 31 dicembre 2020.

Art. 7–Modalità e scadenza per la presentazione on line della domanda e dati richiesti

Per la compilazione della domanda di rimborso si dovrà accedere alla propria area riservata del Portale dello studente.

Si precisa che per accedere al Portale dello studente:

- **gli studenti non accreditati devono essere in possesso delle credenziali SPID (almeno di livello 2) o della Carta di Identità Elettronica (CIE);**
- **gli studenti già accreditati possono utilizzare le credenziali già rilasciate (codice Utente e password), che resteranno valide fino al 30 settembre 2021.**

Per richiedere il rimborso lo studente dovrà compilare l'apposito format per l'A.A. 2020/21 nella propria area riservata del Portale dello Studente, selezionando la voce "Domanda Rimborso Canone Locazione" **a far data dal 31 marzo 2021 ed entro le ore 13.00 del 14 maggio 2021, pena l'esclusione.**

Oltre tale termine non sarà più possibile accedere al sistema per la compilazione della domanda, né potranno essere compilate ed inviate eventuali domande non ancora perfezionate entro il termine suddetto. Lo studente che ha già completato e inviato la domanda può effettuare autonomamente modifiche e

correzioni alla stessa fino alla suddetta data di scadenza. Ai fini dell'inserimento in graduatoria sarà presa in considerazione l'ultima domanda presentata. Non sarà possibile modificare la domanda dopo la scadenza e non saranno accettate domande cartacee.

La domanda dovrà contenere i dati sulla carriera universitaria, gli estremi del contratto di locazione stipulato e gli estremi dell'attestazione ISEE in corso di validità o, per gli studenti stranieri, i dati relativi alla situazione economica e patrimoniale.

7.1 Autocertificazione dei requisiti di carriera

Tutti gli studenti dovranno indicare l'anno di immatricolazione al corso di laurea e l'anno di carriera frequentato nell'anno accademico (o negli anni accademici) per il quale presentano domanda di rimborso, e per il quale sarà valutata la regolare iscrizione.

Gli studenti iscritti nell'A.A. 2019/20 che hanno conseguito la laurea nel periodo compreso fra il 1 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dovranno indicare la data di conseguimento del titolo.

7.2 Dati del contratto di locazione e importo del rimborso richiesto

Dovranno essere indicati: il periodo di vigenza del contratto, gli estremi della registrazione, la sede dell'immobile, i dati anagrafici del proprietario-locatore, il canone mensile corrisposto e le mensilità, ricomprese nel periodo 1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020, per le quali si richiede il rimborso.

Qualora il contratto di locazione sia intestato a più studenti, il richiedente dovrà indicare la quota del canone mensile di locazione di propria competenza.

Qualora lo studente sia in possesso di più contratti di locazione relativi a diversi periodi ricompresi nell'arco temporale 1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020, i dati di cui ai precedenti commi dovranno essere indicati per tutti i contratti in relazione ai quali si richiede il rimborso dei canoni.

Dovrà essere indicato l'importo della spesa sostenuta nel suddetto arco temporale per i canoni di locazione riferiti ai contratti in essere nel detto periodo.

7.3 Attestazione ISEE

Nella domanda di rimborso dovranno essere inseriti a cura dello studente gli estremi del protocollo indicati nell'attestazione ISEE, richiesta nel 2021 e in corso di validità, descritta all'art. 6.2, ai fini della rilevazione delle condizioni economiche della famiglia dello studente.

In prossimità della scadenza del termine per la presentazione della domanda di rimborso, gli interessati che, pur avendo presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al CAF o all'INPS ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, non siano ancora in possesso di quest'ultima, potranno indicare nella domanda on line la data di presentazione della DSU.

L'E.R.S.U. acquisirà gli indicatori della situazione economica equivalente, e gli altri dati necessari alla valutazione delle condizioni economiche della famiglia dello studente, contenuti nell'attestazione ISEE in corso di validità, accedendo alla banca dati dell'INPS.

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ente nella banca dati INPS non risulti alcuna attestazione ISEE in corso di validità riconducibile allo studente che ha compilato la domanda, lo studente non sarà ammesso al beneficio. Saranno considerate valide a tal fine le attestazioni ISEE che saranno acquisite dalla

banca dati INPS alla data del 24 maggio 2021, fatta salva la presentazione di una DSU per il rilascio dell'ISEE 2021 entro la data di scadenza del bando.

Dopo la compilazione e l'invio della domanda di concorso, lo studente può visualizzare, accedendo alla propria area riservata del Portale, nella sezione "Attestazioni ISEE", le attestazioni riferite allo stesso, che risultano acquisite dalla banca dati dell'INPS. In presenza di più attestazioni, ai fini della valutazione dei requisiti di reddito previsti dal bando verrà presa in considerazione l'Attestazione con la dicitura "CONSIDERATA". Nella stessa schermata è indicato se si tratta di ISEE ordinario (non ammissibile per la partecipazione al presente bando), o universitario, e se nell'attestazione sono presenti annotazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Lo studente è tenuto a verificare la correttezza dell'attestazione rilasciata dall'INPS: qualora risulti acquisita un'attestazione per ISEE ordinario o con annotazioni, l'interessato dovrà attivarsi in tempi brevi per richiedere un'attestazione ISEE conforme a quanto previsto dal presente bando (ISEE per il diritto allo studio, e senza annotazioni), che l'ERSU acquisirà direttamente dalla Banca dati INPS. Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ente, non risulti in banca dati INPS una attestazione ISEE in corso di validità conforme a quanto previsto dal bando, che sia stata richiesta mediante una DSU presentata entro la data di scadenza della presentazione della domanda, lo studente sarà escluso dalla graduatoria.

7.4 Dati per il calcolo degli indicatori reddituali per gli studenti stranieri

Gli studenti stranieri dovranno indicare i dati contenuti nella documentazione descritta all'art.5.3, nell'apposita sezione della domanda da compilare on line. L'ammontare del reddito e del patrimonio dovranno essere indicati in euro al tasso di cambio medio delle valute estere.

7.5 Conclusione della procedura di compilazione della domanda on line

A conclusione della procedura di compilazione on line il sistema genera automaticamente la ricevuta di presentazione della domanda, che viene resa disponibile entro le successive 24 ore.

Art. 8 –Documenti da caricare in upload nel Portale dello studente.

I documenti sottoindicati devono essere caricati in upload nel Portale dello Studente nell'apposita sezione della domanda di rimborso, prima dell'invio della stessa.

8.1 Contratto di locazione

Per ottenere il rimborso gli studenti dovranno caricare nel Portale dello Studente copia del contratto di locazione, avente le caratteristiche descritte dall'art.6.3 del presente bando, **pena l'esclusione**. A seconda delle modalità seguite per la registrazione, dovrà essere caricata, unitamente al contratto, la documentazione indicata alle lettere a), b) o c).

8.2 Ricevute di pagamento attestanti la spesa sostenuta per il contratto di locazione

Gli studenti dovranno caricare nel Portale dello Studente copia delle quietanze attestanti il pagamento del canone di locazione riferite alle mensilità per le quali hanno richiesto il rimborso.

La mancata presentazione delle quietanze relative ai canoni di locazione, comporterà l'esclusione dal rimborso.

L'importo da erogare verrà quantificato in base alle spese documentate, e per le sole mensilità per le quali sono state prodotte le relative quietanze.

Potranno essere presentate copie delle seguenti quietanze, che dovranno indicare il nominativo del locatore e dello studente per il quale è stato effettuato il pagamento, i mesi o il periodo di riferimento dell'affitto e gli importi versati:

- ricevute di bonifico bancario o postale;
- ricevute o attestazioni rilasciate dal locatore.

Le suddette quietanze dovranno essere conservate, a cura dello studente, per un periodo di almeno 5 anni. L'ERSU potrà disporre controlli a campione sulla conformità delle ricevute inviate rispetto agli originali.

Le quietanze prodotte per la richiesta di erogazione del contributo non potranno essere utilizzate, fino alla concorrenza dell'importo assegnato, per l'ottenimento di altri benefici economici, relativi al rimborso delle spese di affitto, concessi da altri Enti pubblici o privati, o ai fini della riduzione dell'imponibile nella Dichiarazione dei Redditi.

Art. 9 - Esame delle domande ed elaborazione delle liste nominative degli aventi diritto

L'Ufficio Diritto allo Studio procede all'esame delle domande acquisite al fine di verificare il possesso dei requisiti ed elaborare le liste nominative degli aventi diritto al rimborso.

In tale fase, qualora siano riscontrati errori materiali ed incongruenze sulle dichiarazioni presentate dai concorrenti, l'Ufficio può richiedere agli stessi ulteriore idonea documentazione, volta alla correzione delle suddette dichiarazioni.

Art. 10 - Tempi di esecuzione e Responsabile del procedimento (L.241/90 e ss. mm.)

Entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la compilazione delle domande on line verranno approvate le liste nominative provvisorie degli aventi diritto con l'indicazione dell'importo teorico per il quale può essere ammesso il rimborso, che saranno consultabili sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it. Gli interessati potranno prendere visione della loro singola situazione accedendo alla propria area riservata del Portale dello studente.

Gli studenti richiedenti sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati personali riportati nelle suddette liste nominative, ed a segnalare tempestivamente all'E.R.S.U., tramite l'invio di un ticket dalla propria area riservata del Portale dello studente, le eventuali inesattezze riscontrate in relazione ai propri dati.

Le suddette liste nominative saranno trasmesse al competente Servizio della Regione Sardegna per la ripartizione delle risorse complessivamente destinate a tal fine, e l'assegnazione della quota spettante all'ERSU di Cagliari.

A seguito della comunicazione, da parte della Regione Sardegna, della suddetta ripartizione delle risorse, saranno approvate le liste nominative definitive degli aventi diritto con l'indicazione dell'importo effettivamente assegnato a titolo di rimborso, che saranno consultabili sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it. Gli interessati potranno prendere visione della loro singola situazione accedendo alla propria area riservata del Portale dello studente.

Gli interessati potranno presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'E.R.S.U. di Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione delle liste nominative degli aventi diritto con l'indicazione dell'importo assegnato a titolo di rimborso.

I ricorsi giurisdizionali avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, potranno essere presentati in prima istanza al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, ed in seconda istanza al Consiglio di Stato.

Art. 11 - Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del rimborso spettante agli aventi diritto, è **subordinata al trasferimento della corrispondente somma da parte della Regione Sardegna.**

Il contributo sarà erogato esclusivamente su conto corrente intestato o cointestato allo studente, o carta prepagata dotata di codice IBAN, con esclusione dei libretti postali.

La tempistica relativa alla erogazione del contributo sarà indicata in apposito avviso, che sarà pubblicato sul sito dell'Ente. Nel suddetto avviso sarà specificato il termine entro il quale gli aventi diritto al rimborso dovranno fornire all'Ente il codice IBAN per l'accredito dell'importo spettante, accedendo alla propria area riservata del Portale dello Studente e compilando l'apposito campo.

Qualora lo studente comunichi un IBAN errato, relativo ad un conto intestato ad altra persona, o ad un conto chiuso all'atto del pagamento, l'eventuale penale applicata dalla Tesoreria sarà addebitata allo studente.

Si raccomanda agli interessati di verificare la possibilità di ricevere accrediti di importo pari o superiore al contributo spettante.

Gli studenti che non comunicheranno con le modalità suindicate le proprie coordinate bancarie entro il termine indicato nell'avviso previsto al comma 2 del presente articolo, saranno dichiarati decaduti dal beneficio.

11.1 Comunicazioni sui pagamenti

Gli avvisi relativi ai pagamenti delle provvidenze economiche sono pubblicati sul sito istituzionale www.ersucagliari.it.

Gli studenti beneficiari sono tenuti a consultare periodicamente il sito dell'ERSU per informarsi sulle date di erogazione degli importi in loro favore.

CAPO IV STANZIAMENTO

Art. 12 - Importo del rimborso, stanziamento e ripartizione delle somme.

L'importo massimo del rimborso concedibile a ciascuno studente per il periodo 1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020, è di euro 1.600.

La quota complessiva assegnata con tale finalità alla Regione Sardegna è pari a euro 486.638,16, da ripartire fra gli ERSU di Cagliari e di Sassari.

La ripartizione delle risorse spettanti sarà effettuata dal competente Servizio della Regione Sardegna sulla base del fabbisogno definito in relazione al numero degli studenti aventi diritto, individuati dai suddetti Enti per il Diritto allo Studio. Qualora il fabbisogno regionale complessivo risultasse superiore all'importo assegnato alla Regione Sardegna, il medesimo Servizio provvederà a definire la riduzione in proporzione del rimborso spettante agli studenti.

CAPO V INAMMISSIBILITÀ E INCUMULABILITÀ

Art. 13- Cause di inammissibilità e incumulabilità

Sono esclusi dal contributo gli studenti che non siano in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5 del presente bando.

Sono altresì esclusi gli studenti che:

- non presentino la domanda di rimborso con le modalità previste dall'art. 7 comma 1;
- non siano in possesso di attestazione ISEE in corso di validità alla data prevista dall'art.7.3 del presente bando;
- non abbiano provveduto, se stranieri, a richiedere il calcolo dell'ISEEU parificato, con le modalità previste dall'art.5.3, per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare;
- non producano la documentazione prevista dall'art.8.1 e 8.2 entro il termine previsto dall'art. 8 comma 1.

Il contributo non è cumulabile con altre forme di sostegno al diritto allo studio aventi la medesima finalità, da intendersi quali sussidi per servizi abitativi sotto forma di contributo economico, quale borsa di studio come studente fuori sede con contratto di locazione e contributo fitto casa.

L'incumulabilità del beneficio con le altre forme di sostegno al diritto allo studio suddette è riferita esclusivamente ai periodi temporali sovrapponibili nel corso dell'anno 2020.

CAPO VI

TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 14-Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

La richiesta di accesso ai servizi per il diritto allo studio, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente di dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione della graduatoria per l'assegnazione del beneficio.

I dati sono trattati in relazione ad obblighi di legge secondo la disciplina prevista dal D. Lgs. 29 marzo 2012, n.68, dal DPCM del 9 aprile 2001, e dalla L.R. n.37 del 14 settembre 1987.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali è previsto nell'ambito dell'art.9 lett.b e g) del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

I dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per Legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali, quali: personale dipendente dell'ERSU, responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre università, ai comuni, province, alla Regione autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.

I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 5 GDPR 679/2016.

I dati conferiti in relazione alle richieste di erogazione degli interventi per il diritto allo studio saranno conservati a tempo indeterminato, per consentire le verifiche relative all'assegnazione dei benefici in eventuali carriere universitarie precedenti.

Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Il Titolare del trattamento è E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari nella persona del Presidente pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott Alessandro Inghilleri – dati di contatto: rpd@pec.regione.sardegna.it; rpd@regione.sardegna.it

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio Diritto Amministrativo.

14.1 Pubblicazione delle liste nominative

La pubblicazione delle liste nominative dei richiedenti il rimborso avverrà nel rispetto delle linee guida adottate il 15 maggio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali e pertanto le stesse **non conterranno l'indicazione dell'ISEE e del merito degli studenti**. Saranno resi pubblici mediante il sito istituzionale dell'Ente esclusivamente i nominativi degli studenti con relativo corso di studi e anno di carriera.

Gli interessati potranno prendere visione della loro singola posizione, con i propri dati di carriera e di reddito, accedendo alla propria area riservata sul Portale dello Studente.

In ottemperanza alle disposizioni normative in materia di tutela alla riservatezza, le liste nominative complete, con i dati di carriera e gli indicatori reddituali saranno rese disponibili solo a seguito di presentazione di formale e motivata richiesta di accesso agli atti, ai sensi dell'art.22 della Legge n.241/1990, previa comunicazione ai controinteressati.

La richiesta di accesso agli atti dovrà essere presentata tramite PEC, raccomandata o consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente, indirizzata alla Direzione Generale e all'Ufficio Affari Legali e Servizi Generali dell'ERSU di Cagliari.

Art. 15 - Verifica delle autocertificazioni

L'E.R.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni, inviate dagli studenti con le modalità indicate dall'art. 7 del presente bando.

Nell'espletamento di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

L'ERSU si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti cui sia stato attribuito il beneficio, giusto quanto previsto dall'art.71 del DPR 445/2000, e invierà ai competenti Uffici Finanziari i dati dei suddetti studenti, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare (art. 10 comma 2 D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68).

Il diritto ai benefici è revocato qualora in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di merito e di reddito, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di legge, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Per le modalità di calcolo e di applicazione delle sanzioni nei suddetti casi, si rinvia al "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni in caso di revoca delle borse di studio e altri benefici e modalità di recupero delle somme erogate", approvato dall'ERSU di Cagliari con deliberazione n. 7 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 2 marzo 2017.

CAPO VII

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Art. 16 – Informazioni e comunicazioni, responsabile del procedimento

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati dovranno contattare l'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, al recapito telefonico 070 66206405. oppure al numero verde 800568100, nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30;
- il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Gli interessati potranno inoltre, accedendo al Portale dello Studente, presentare all'Ufficio Diritto allo Studio richieste di informazioni e chiarimenti attraverso il servizio "ticket" attivo sul suddetto Portale, e visualizzare la risposta degli operatori al ticket inviato.

I dati personali acquisiti in sede di richiesta di informazioni saranno trattati come previsto dall'art. 15 del presente bando.

Le comunicazioni sugli ulteriori adempimenti previsti dal bando di concorso saranno effettuate tramite avvisi pubblicati sul sito dell'E.R.S.U.

Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Grazia Medda - Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, tel. 070/20191.

CAPO VIII

PUBBLICITÀ E FONTI NORMATIVE

Art. 17 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell'ERSU di Cagliari: www.ersucagliari.it.

Art. 18 - Fonti normative

Il presente bando è emanato in attuazione del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni dalla L.17 luglio 2020, n.77, art.29, del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 14 gennaio 2021, n.57, pubblicato nella G. U. della Repubblica Italiana in data 12 febbraio 2021, ed in conformità alle linee di indirizzo emanate dalla Regione Sardegna in data 25 febbraio 2021, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto.

F.to Il Direttore del Servizio
Amministrativo
Dott.ssa Angela Maria Porcu